

# “L'ORTO E I CITTADINI NERETESI”

## Linee guida per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani

Approvate con Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_

### **Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità**

1. Le presenti linee guida disciplinano la concessione e l'uso degli orti urbani neretesi.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione degli aventi titolo per un periodo di durata triennale, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. L'Amministrazione comunale di Nereto individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
  - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
  - sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
  - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
  - promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
  - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
  - soddisfare la domanda sociale di "paesaggio";
  - recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
  - dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.

### **Articolo 2 – Requisiti per la concessione**

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti specificati nei successivi commi.

#### **2. Requisiti richiesti per la categoria "Orti per anziani" (CATEGORIA A):**

- essere residenti nel Comune di Nereto;
- aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale;
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto.

alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

9. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 7 e 8, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
10. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

#### **Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.**

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nelle presenti Linee guida per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:

- a) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- b) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- c) non coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
- d) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- e) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- f) coltivare l'orto assegnato con continuità;
- g) non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- h) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- i) utilizzare materiali omogenei;
- j) rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici);
- k) realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
- l) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- m) collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana, tendenzialmente di colore omogeneo, della medesima dimensione e muniti di coperchio o rete antizanzara;
- n) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- o) non recintare il lotto concesso: (solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza o, in presenza di casi specifici, sarà consentita una delimitazione del lotto assegnato con rete metallica di altezza massima cm. 120, infissa nel terreno con opportuni sostegni);
- p) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- q) provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- r) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- s) usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- t) fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;
- u) non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- v) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- w) non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- x) non utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- y) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;

## **Articolo 6 – Revoca della concessione**

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 5, comma 2.
2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G.C. o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

## **Articolo 7 – Comitato per la gestione**

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale, in ciascuna area comunale destinata ad orti urbani, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in *Assemblea* convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza dei concessionari, un Comitato per la gestione degli orti composto da un numero variabile di rappresentanti comunque non superiore a 5, di cui uno designato dal Comitato come Rappresentante dei concessionari. L'Assemblea, può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.
2. L'Amministrazione Comunale potrà partecipare all'Assemblea mediante un proprio rappresentante. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sarà necessità su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o della metà dei componenti del comitato di gestione. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Rappresentante dei concessionari per iscritto e resa nota a tutti i concessionari.
3. E' compito del Comitato:
  - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
  - predisporre e affiggere nella bacheca situata presso opportuni siti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni e dei servizi igienici se presenti;
  - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
  - vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
  - provvedere affinché vengano effettuati gli interventi di cui all'art. 5 comma 1, lettera kk) del presente regolamento;
  - convocare l'Assemblea dei concessionari;
  - stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
  - stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
  - stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
  - svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.
4. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.
5. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.
6. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali al Rappresentante del Comitato.
7. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti Linee Guida e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Rappresentante dei concessionari.

## **Articolo 8 – Responsabilità e controversie**

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia d'età	65 – 70 anni	2
	70 – 75 anni	4
	75 – 80 anni	7
	Oltre 80 anni	10
Fascia ISEE	Da 0 a 3.000 Euro	5
	Da 3.001 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 9.000 Euro	3
	Da 9.001 a 12.000 Euro	2
	Da 12.001 a 15.000 Euro	1
	Oltre i 15.000 Euro	0
Residenza	Se residente nel territorio dove si trovano gli orti messi a disposizione.	10

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: residenza nel territorio di competenza della Circoscrizione, età più elevata.

**2. CATEGORIA B - "Orti per famiglie" – Punteggio massimo: 10 punti.**

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	Da 0 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 12.000 Euro	3
	Da 12.001 a 18.000 Euro	2
	Da 18.001 a 24.000 Euro	1
	Oltre 24.000 Euro	0
Residenza	Se residente nel territorio dove si trovano gli orti messi a disposizione.	6

**Articolo 12 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nelle presenti Linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.